



CIG. N°-680846GBDF
CUP: C93G15003210002



Sostituzione nei sistemi di pompaggio dei motori obsoleti

con motori ad alta efficienza
"INSERIRE NELLA BUSTA "A"

Progetto Esecutivo

Schema di contratto

Allegato

7

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Ing. Andrea Mandras

Il Progettista
Dott. Ing. Paolo Zara

Il Coordinatore per la Progettazione
Dott. Ing. Paolo Zara

I Collaboratori alla Progettazione

Roberto Pilia
Giuseppe Caboni
Mauro Pintus
Massimo Argiolas
Marco Ennas
Giulio Contini
Carlo Boi
Nicolò Bisceglia



Progetto esecutivo

**“SOSTITUZIONE NEI SISTEMI DI POMPAGGIO DEI MOTORI
OBSOLETI CON MOTORI AD ALTA EFFICIENZA**


Schema di contratto

www.Albopretrionline.it



CAPO I - NATURA, OGGETTO E AMMONTARE DELL'APPALTO E DESIGNAZIONE DELLE OPERE DA PROGETTARE E REALIZZARE	6
<i>Art. 1</i> <i>OGGETTO DEL CONTRATTO</i>	6
<i>Art. 2</i> <i>AMMONTARE DELL'APPALTO – MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO</i>	7
<i>Art. 3</i> <i>CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI, ALTRE CATEGORIE DI LAVORO</i> 8	
<i>Art. 4</i> <i>GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE</i>	8
<i>Art. 5</i> <i>ELENCO DEGLI ELABORATI DI PROGETTO</i>	9
CAPO II - DISCIPLINA CONTRATTUALE	10
<i>Art. 6</i> <i>CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI D'APPALTO</i>	10
<i>Art. 7</i> <i>INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO</i>	11
<i>Art. 8</i> <i>OSSERVANZA DELLE LEGGI, DEI REGOLAMENTI E DEL CAPITOLATO GENERALE DEI</i> <i>LL.PP.</i> 11	
<i>Art. 9</i> <i>DOCUMENTI ALLEGATI AL CONTRATTO</i>	12
<i>Art. 10</i> <i>FALLIMENTO DELL'APPALTATORE</i>	12
<i>Art. 11</i> <i>RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA SUI LAVORI - DOMICILIO DELL'IMPRESA –</i> <i>DIRETTORE DI CANTIERE</i>	13
<i>Art. 12</i> <i>NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE</i>	13
<i>Art. 13</i> <i>CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI</i>	15
<i>Art. 14</i> <i>TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI</i>	16
<i>Art. 15</i> <i>SOSPENSIONI E PROROGHE</i>	16
<i>Art. 16</i> <i>PENALI IN CASO DI RITARDO</i>	17
<i>Art. 17</i> <i>PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO</i> ..	17
<i>Art. 18</i> <i>INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE</i>	19
<i>Art. 19</i> <i>RISOLUZIONE DEL CONTRATTO</i>	19
<i>Art. 20</i> <i>DANNI DA FORZA MAGGIORE</i>	19
<i>Art. 21</i> <i>DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI -LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO</i> 20	
<i>Art. 22</i> <i>ANTICIPAZIONI DELL'IMPRESA</i>	22
<i>Art. 23</i> <i>PAGAMENTI IN ACCONTO</i>	22
<i>Art. 24</i> <i>PAGAMENTI A SALDO</i>	23
<i>Art. 25</i> <i>RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO</i>	24
<i>Art. 26</i> <i>RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO</i>	24
<i>Art. 27</i> <i>DICHIARAZIONE RELATIVA AI PREZZI</i>	24
<i>Art. 28</i> <i>INVARIABILITÀ DEI PREZZI</i>	25
<i>Art. 29</i> <i>DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE</i>	25
<i>Art. 30</i> <i>CESSIONE DEI CREDITI</i>	25
<i>Art. 31</i> <i>GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA</i>	27
<i>Art. 32</i> <i>ASSICURAZIONI A CARICO DELL'IMPRESA</i>	27
<i>Art. 33</i> <i>VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE</i>	29
<i>Art. 34</i> <i>VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI</i>	29

Art. 35	<i>PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI</i>	30
Art. 36	<i>NORME DI SICUREZZA GENERALI</i>	31
Art. 37	<i>SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO</i>	31
Art. 38	<i>PIANI DI SICUREZZA</i>	31
Art. 39	<i>PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA</i>	32
Art. 40	<i>OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA</i>	32
Art. 41	<i>LAVORI A CORPO</i>	33
Art. 42	<i>LAVORI IN ECONOMIA</i>	33
Art. 43	<i>VALUTAZIONE DEI COMPENSI A CORPO E ONERI DI SICUREZZA</i>	34
Art. 44	<i>LAVORI E SOMMINISTRAZIONI SU FATTURE</i>	34
Art. 45	<i>VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D'OPERA</i>	35
Art. 46	<i>SUBAPPALTO</i>	36
Art. 47	<i>RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO</i>	39
Art. 48	<i>PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI E OBBLIGO DI TRASMISSIONE DELLE FATTURE QUIETANZATE</i>	39
Art. 49	<i>INTERFERENZE CON LAVORI E MONTAGGI NON COMPRESI NELL'APPALTO E CON SOTTOSERVIZI ESISTENTI</i>	40
Art. 50	<i>DIREZIONE DEI LAVORI DA PARTE DELL'IMPRESA</i>	40
Art. 51	<i>ONERI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE (ONERI DI CAPITOLATO)</i>	40
Art. 52	<i>OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ VERSO TERZI</i>	47
Art. 53	<i>CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA</i>	48
Art. 54	<i>RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI</i>	49
Art. 55	<i>COLLAUDO TECNICO PROVVISORIO</i>	51
Art. 56	<i>ULTIMAZIONE DEI LAVORI E MANUTENZIONE</i>	51
Art. 57	<i>CONTO FINALE - COLLAUDO DEFINITIVO - GARANZIA DELLE OPERE</i>	52
Art. 58	<i>PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI</i>	53
Art. 59	<i>CUSTODIA DEL CANTIERE</i>	54
Art. 60	<i>CARTELLO DI CANTIERE</i>	54
Art. 61	<i>SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE</i>	54
Art. 62	<i>CONCLUSIONI</i>	55



www.alto-prodotto.com

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO
(articolo 181, D.lgs. 18 Aprile 2016, n° 50)



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA MERIDIONALE

Fornitura con posa in opera di: "SOSTITUZIONE NEI SISTEMI DI POMPAGGIO DEI MOTORI OBSOLETI CON MOTORI AD ALTA EFFICIENZA".

Quadro Economico PROGETTO ESECUTIVO		
A) SOMME A BASE D'APPALTO		
FORNITURA E POSA A CORPO	951.461,71	
COSTI DELLA SICUREZZA	20.971,10	
A) TOTALE IMPORTO FORNITURA E POSA	972.432,81	972.432,81
A1) IMPORTO A BASE DI GARA		
IMPORTO FORNITURA E POSA	972.432,81	
A DEDURRE COSTO DELLA MANODOPERA NON SOGGETTO A RIBASSO	65.451,21	
COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	20.971,10	
RESTANO A BASA DI GARA	886.010,50	
B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE		
B.1) SPESE GENERALI = 13% DI A	126.416,27	
B.2) Allacciamento a pubblici servizi I.V.A. inclusa	4 000,00	
B.3) Imprevisti IVA inclusa	15.827,01	
B.4) Per accordi bonari 3%	29.172,98	
B.5) Art.113 D.Lgs. n.50/2016 (Incentivo funzioni/ tecniche) 2%	19.448,65	
B.6 Spese per pubblicità e notifiche I.V.A. inclusa	4 000,00	
B.8 Spese per Commissioni di gara	2 000,00	
B.9) IVA 22% su (A+ B.4)	220.353,28	
B) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE	421.218,19	421.218,19
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)		1.393.651,00

Il dirigente del servizio

Dott. Ing. Roberto Meloni

Il progettista


Dott. Ing. Paolo Zara

*Il responsabile del
procedimento*

Dott. Ing. Andrea Mandras

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA MERIDIONALE
PROVINCIA di CAGLIARI

Repertorio n.
del



CONTRATTO D'APPALTO

per l'esecuzione del progetto denominato " Sostituzione nei sistemi di pompaggio dei motori obsoleti con motori ad alta efficienza"

I sottoscritti:

- _____, domiciliato per la carica in Cagliari alla Via Dante n. 254, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di _____, in virtù del D.P.G.R.S. n° _____, del "Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale", in seguito più brevemente indicato come "Consorzio", con sede legale in Cagliari, via Dante n. 254, codice fiscale 80000710923, al presente atto autorizzato in virtù dei poteri spettatigli ai sensi di legge, dal vigente statuto sociale;
- il/la signore/a _____ nato/a a _____ () il _____, residente in _____ (), via _____ n. _____, in qualità di _____ della impresa " _____", il/la quale interviene al presente atto, non in proprio, ma nella sua qualità di _____ della società: " _____", con sede in _____ in _____ () via _____ n. _____ codice fiscale _____ e partita IVA _____, al presente atto autorizzato in virtù dei poteri spettatigli ai sensi di legge e del vigente statuto sociale.

PREMETTONO

- che con FIANZIAMENTO MUTUO RAS- (POSIZIONE n° 4558496) – DOCUMENTAZIONE URGENTE – Opere e impianti nel settore agricolo. Consorzio di bonifica della Sardegna Meridionale – Lavori di cui alla D.G. n.31/4 del 17 giugno 2015 – Codici e.1. Liquidazione anticipazione € 139.365,00 – L.R. 9 Marzo 2015, art.4 D.G. n.31/4 del 17 giugno 2015. per la realizzazione dell'intervento denominato "**SOSTITUZIONE NEI SISTEMI DI POMPAGGIO DEI MOTORI OBSOLETI CON MOTORI AD ALTA EFFICIENZA**".
- che il Consorzio, con deliberazione n° ___/___/___ adottata dal Commissario Straordinario in data _____, ha approvato il progetto dei lavori, per l'importo complessivo di Euro 1.393.651,00, indicati al titolo ed ha stabilito di addivenire all'affidamento dei lavori mediante procedura aperta così come previsto dagli articoli 59 e 60 del Decreto Legislativo n° 50 del 18 Aprile 2016;
- che giusto provvedimento n. _____ adottato dal Commissario Straordinario in data _____ è risultata aggiudicataria dell'appalto l'Impresa " _____", con sede in _____ via _____ n. _____, che ha offerto un ribasso del _____% (_____) sull'importo a base d'asta di € **886.010,50**

- oltre € 20.971,10 per oneri complessivi della sicurezza e € 65.451,21 per il costo della manodopera, non soggetti a ribasso;
- che nei confronti di detta società è stato accertato che non sussistono cause di divieto o di sospensione dei provvedimenti previste nell'allegato uno del decreto legislativo 8 agosto 1994 n. 490, come risulta dal certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. di _____ in data _____ che s'allega al presente contratto, sotto la lettera "A", per farne parte integrante e sostanziale in copia fotostatica sottoscritto come per legge;
- che il responsabile unico del Procedimento e l'Appaltatore hanno concordemente dato atto, con apposito verbale da entrambi sottoscritto, delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, che dichiarano costituire parte integrante del presente contratto:

CAPO I NATURA, OGGETTO E AMMONTARE DELL'APPALTO E DESIGNAZIONE DELLE OPERE DA PROGETTARE E REALIZZARE

Art. 1

OGGETTO DEL CONTRATTO

L'impresa, aggiudicataria dell'appalto di cui alle premesse e come sopra rappresentata, col presente contratto legalmente e formalmente si obbliga ad eseguire l'intervento di cui al progetto denominato "SOSTITUZIONE NEI SISTEMI DI POMPAGGIO DEI MOTORI OBSOLETI CON MOTORI AD ALTA EFFICIENZA", in conformità alle disposizioni indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto ed agli elaborati progettuali allegati al contratto elencati nel successivo articolo 6,

L'esecuzione dell'intervento è subordinata al rispetto delle necessità di garanzia del mantenimento del servizio di approvvigionamento idrico alle attività agricole in atto, sottese dalle opere previste in progetto.

Pertanto il Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale potrà, ogni volta che lo reputasse necessario, sospendere momentaneamente l'esecuzione dei lavori, fino ad un periodo massimo di 210 giorni naturali e consecutivi, a suo insindacabile giudizio per le necessità sopra indicate.

La ditta aggiudicataria dichiara che, ai fini della formulazione dell'offerta ha effettuato tutte le verifiche, i computi le stime e preso atto delle condizioni sopra elencate al fine di effettuare una corretta valutazione del ribasso percentuale nell'offerta senza che abbia nulla a che pretendere per maggiori costi sostenibili o sostenuti in aggiunta a quanto espresso nella formulazione dell'offerta.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'impresa deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Il presente contratto vale anche per l'esecuzione delle varianti al progetto nonché per tutte le prestazioni complementari che in qualsiasi momento il Consorzio intendesse richiedere all'IMPRESA,

fino al collaudo.

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente schema di contratto e dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché dalle previsioni delle tavole grafiche progettuali e dei disciplinari tecnici specifici allegati, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Art. 2 AMMONTARE DELL'APPALTO - MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto d'appalto di cui al presente Capitolato verrà stipulato mediante affidamento dell'intervento a corpo con procedura aperta in accordo con gli artt. 59 e 60 del D.lgs. 50/2016 .

L'importo contrattuale dei lavori è definito in € _____ oltre € 20.971,10 per oneri di sicurezza ed € 65.451,21 per il costo della manodopera, non assoggettati a ribasso.

L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'articolo 106 del **"Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"** di seguito denominato D.lgs. n.50/2016 e le condizioni previste nel presente Contratto

I prezzi contrattuali sono vincolati anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni e detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del D.lgs. n.50/2016.

È espressamente inteso che l'importo relativo al compenso a corpo per i costi della sicurezza (D.L. n° 81/2008) e valutato in € 20.971,10, non è assoggettato a ribasso.

Nessuna variazione o addizione ai lavori potrà inoltre essere eseguita dall'Appaltatore senza l'ordine scritto autorizzante del RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende nel quale dovrà essere citata l'intervenuta superiore approvazione, nel modo indicato dal D.lgs. n.50/2016.

Nel caso in cui la D.L. disponesse in corso d'opera interventi per risolvere aspetti di dettaglio, che comportino eventuali addizioni o sottrazioni rispetto al progetto a base d'appalto, si procederà alla loro contabilizzazione applicando i prezzi contrattuali.

Per eventuali lavori in economia l'Impresa sarà comunque tenuta a fornire materiali, mano d'opera e mezzi d'opera la cui idoneità sarà stabilita insindacabilmente dall'Amministrazione appaltante.

Art. 3 CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI, ALTRE CATEGORIE DI LAVORO

Poiché la tipologia dell'intervento di cui al presente progetto si configura come una fornitura, non vengono identificate delle categorie contenute nel D.P.R. n° 34 del 25/01/2000 e nella L.R. 9/08/02 n. 14, tuttavia, poiché si dovranno installare anche impianti elettrici, l'impresa che potrà partecipare alla gara dovrà essere abilitata secondo quanto previsto dal D.M. 22-1-2008 n. 37 Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici. Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 marzo 2008, n. 61.

Al fine di avere delle garanzie per una corretta esecuzione del progetto, nel bando di gara si potranno richiedere alle imprese che vogliono partecipare, dei criteri di selezione che riguarderanno i seguenti punti:

- a) Requisiti di idoneità professionale;
- b) La capacità economica finanziaria;
- c) Le capacità tecniche e professionali.

Art. 4 GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE

I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all'art 105 del D.lgs 50/2016, sono indicati nella seguente tabella riepilogativa:

PARTI DI LAVORAZIONE OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI			
	Categoria	Euro	%
001	Fornitura e posa motori ad alta efficienza	730.231,33	76,75
002	Per regolazione velocità motore, fornitura e posa quadri elettrici con relativi cavi	72.603,71	7,63
003	Trasporto Europa - Sardegna motori e quadri	7.105,96	0,75
004	Varie forniture e posa in opera per completamento condizioni progettuali	126.254,77	13,27
	Oneri di capitolato	15.265,94	1,6
	TOTALE	951.461,71	100,00

Art. 5 ELENCO DEGLI ELABORATI DI PROGETTO

ELABORATI AMMINISTRATIVI

- ALL. 1 RELAZIONE E QUADRO ECONOMICO
- ALL. 2 ELENCO PREZZI
- ALL. 3 ANALISI DEI PREZZI
- ALL. 4 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- ALL. 5 STIMA FORNITURA E STIMA INCIDENZA DELLA MANODOPERA
- ALL. 6 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
- ALL. 7 SCHEMA DI CONTRATTO
- ALL. 8 PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E DELLE SUE PARTI
- ALL. 9 CRONOPROGRAMMA
- ALL. 10 CALCOLI ESECUTIVI DEGLI IMPIANTI
- ALL. 11 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
- ALL. 12 FASCICOLO CARATTERISTICHE DELL'OPERA

ELABORATI GRAFICI E FOTOGRAFICI

- TAV.1 TAVOLA PLANIMETRICA CENTRALI DI SOLLEVAMENTO
- TAV.2 FASCICOLO SCHEMI ELETTRICI
- TAV.3 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA IMPIANTI: LENI 1, GUAMAGGIORE, GONNOSFANADIGA
- TAV.4 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA IMPIANTI: LENI 2, DX LENI, SX LENI
- TAV.5 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA IMPIANTI: MARDEXIU, MONASTIR, PABILLONIS
- TAV.6 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA IMPIANTI: PIMPISU, PROXIMUMINI, SAN GAVINO
- TAV.7 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA IMPIANTI: QUARTU ALTO, QUARTU BASSO
- TAV.8 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA IMPIANTI: SAMASSI (ALTO LENI), SAMASSI A-B, SELEGAS
- TAV.9 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA IMPIANTI: SENORBI' NORD, SENORBI' SUD, SESTU
- TAV.10 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA IMPIANTI: SERRAMANNA EST, ZEPPARA



CAPO II - DISCIPLINA CONTRATTUALE



Art. 6 CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI D'APPALTO

L'assunzione dell'appalto di cui al presente Contratto implica da parte dell'Impresa la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono all'opera, quali la situazione fondiaria, le vie d'accesso, la natura geologica del suolo e del sottosuolo, la possibilità di poter utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto materiale, la presenza o meno di acqua (sia che essa occorra per la esecuzione dei lavori, sia che essa debba essere allontanata), l'esistenza di adatte discariche, ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possono avere influito sul giudizio dell'Impresa circa la convenienza di assumere l'opera, anche in relazione ai prezzi offerti dalla stessa. E' consentito il ricorso all'avvalimento solo nei termini e limiti consentiti dall'Art. 89 del D.lgs 50/2016

È altresì sottinteso che l'Appaltatore si è reso conto - prima dell'offerta - di tutti i fatti che possano influire su tutti gli oneri (relativi al presente contratto) inclusi quelli di cui all'art. 51 a suo carico nonché su quelli connessi alla esecuzione e manutenzione delle opere fino al collaudo, per i quali è previsto un apposito compenso a corpo.

In conseguenza, i prezzi offerti, sotto le condizioni del Contratto, del Capitolato e del progetto esecutivo, si intendono dunque formulati dall'Impresa in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e pericolo, e quindi sono fissi, invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità.

Ai sensi dell'articolo 100, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016, l'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

L'Impresa, pertanto, dichiara di aver preso visione, con le modalità previste nella lettera di invito o nel bando di pubblico incanto, del progetto esecutivo dell'Amministrazione per la formulazione dell'offerta e che ha proceduto alle necessarie verifiche dei calcoli di progetto ed effettuato i necessari sopralluoghi nelle aree di cantiere al fine di verificare le condizioni dei luoghi dove devono essere eseguite le diverse opere ed in particolare delle vie di accesso, della situazione geologica delle aree, della localizzazione degli impianti di produzione dei calcestruzzi, della localizzazione delle discariche dei materiali di scavo non riutilizzati per le lavorazioni di cantiere nonché tutti gli altri elementi che possano contribuire alla determinazione dell'offerta. Per le discariche l'Impresa è libera di effettuare la scelta più opportuna tenendo in debito conto le difficoltà ed oneri relativi ferma restando l'approvazione da parte della Direzione Lavori.

Gli oneri per le eventuali occupazioni temporanee delle aree necessarie per l'esecuzione dei lavori, al di fuori delle aree indicate negli elaborati di progetto, saranno a totale carico dell'Impresa, ivi compresi gli eventuali danni arrecati a tali aree.

Art. 7 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del presente contratto tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali deve essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 8 OSSERVANZA DELLE LEGGI, DEI REGOLAMENTI E DEL CAPITOLATO GENERALE DEI LL.PP.

In tutto ciò che non sia in contrasto con il presente Schema di Contratto, l'Impresa è soggetta all'osservanza completa delle condizioni stabilite nel Codice dei contratti pubblici D.lgs. 18 Aprile 2016 n° 50.

L'Impresa si impegna inoltre:

- a) all'osservanza delle vigenti leggi e delle norme stabilite dal Genio Civile;
- b) all'osservanza delle vigenti leggi che regolano l'acquisizione di beni e diritti occorrenti per l'esecuzione delle opere: e successive modifiche e integrazioni;
- c) all'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi, di tutte le norme antinfortunistiche, dei regolamenti relativi ai lavori delle donne e dei fanciulli, alle assicurazioni varie degli operai contro infortuni sul lavoro, disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, tubercolosi, malattie e delle altre disposizioni in vigore, per l'assunzione attraverso gli Uffici Provinciali del lavoro, per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra, per il pagamento di assegni familiari, ferie, festività, Indennità di licenziamento, fondo integrazione salario e di tutte le altre norme esistenti o che potranno intervenire in corso di appalto.
Non si farà luogo all'emissione di alcun certificato di pagamento se prima l'Appaltatore non avrà presentato all'Ufficio di Direzione le polizze di assicurazione sugli infortuni.
- d) ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale del lavoro per operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi integrativi dallo stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui svolgono i lavori oggetto del presente appalto (esempio: Casse Edili, etc.), come più dettagliatamente regolamentato nel successivo articolo 54.
- e) all'osservanza delle norme vigenti sui leganti idraulici e sull'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice, armato, precompresso e delle opere metalliche;
- f) all'osservanza delle norme dell'Associazione Elettrotecnica Italiana (A.E.I.) e del Comitato Elettrotecnico Italiano (C.E.I.) per quanto riguarda linee ed apparecchiature elettriche e impianti telefonici;
- g) all'osservanza, su richiesta della Direzioni Lavori, delle norme che, pur non avendo carattere ufficiale, fossero raccomandate da competenti consessi tecnici, per quanto riguarda l'impiego di materiali di costruzione per i quali non si abbiano norme ufficiali.
- h) all'osservanza delle leggi e regolamenti per le opere idrauliche e marittime;
- i) di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all'appalto in oggetto emanate ed emanande ai sensi di legge dalle competenti Autorità governative, Reg.II, Prov.II,

Comunali, dai Comandi Militari e dagli Enti vari concessionaria qualsiasi titolo di servizi pubblici che hanno giurisdizione sui luoghi in cui devono eseguirsi le opere, restando contrattualmente convenuto che anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni nello sviluppo dei lavori, egli non potrà accampare alcun diritto o ragione contro l'Amministrazione APPALTANTE, essendosi di ciò tenuto conto nello stabilire i patti ed i prezzi del presente Capitolato;

- l) delle disposizioni della legge 10/05/76 n.319 e seguenti normative, leggi e decreti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, per quanto di competenza;
- m) D.M. LL.PP. 12/12/85 e s.m.i.- Norme Tecniche relative alle tubazioni;
- o) DM 14.01.2008 "Nuove norme tecniche per le costruzioni" - NTC 2008

L'osservanza di tutte le norme indicate in maniera sia esplicita che generica si intende estesa a tutte le leggi, decreti, disposizioni, etc., che potranno essere emanate durante l'esecuzione dei lavori e riguardino l'accettazione e l'impiego di materiali da costruzione e quanto altro attiene ai lavori.

Art. 9 DOCUMENTI ALLEGATI AL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti della Stazione Appaltante, i seguenti documenti:

- a) *il Capitolato speciale d'appalto;*
- b) *tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo;*
- c) *l'elenco dei prezzi unitari, con le relative descrizioni e prescrizioni delle voci e dei lavori;*
- d) *il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, del decreto legislativo n. 81/2008 e le successive modifiche ed integrazioni*
- e) *il cronoprogramma.*

2. Fanno inoltre parte integrante del contratto tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- il "Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori e forniture in attuazione delle direttive **2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE** di seguito denominato D.lgs. n.50/2016;
- l'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni;

In caso di discordanza tra gli elaborati di progetto è data priorità alle prescrizioni contenute nei seguenti elaborati, nell'ordine in cui si trovano:

- 1) Elenco prezzi
- 2) Capitolato Speciale d'Appalto
- 3) Elaborati grafici

Art. 10

FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dalla normativa vigente.

Art. 11 RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA SUI LAVORI - DOMICILIO DELL'IMPRESA - DIRETTORE DI CANTIERE

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto D.M. 145/2000; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo.
3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. Il rappresentante dell'appaltatore dovrà accettare l'incarico con dichiarazione scritta da consegnarsi alla stazione appaltante e dovrà dimorare permanentemente in località prossima ai lavori. Detto rappresentante dovrà essere anche autorizzato a fare allontanare dalla zona dei lavori, dietro semplice richiesta del Direttore dei Lavori, gli agenti, i capi cantiere e gli operai che si fossero resi colpevoli di insubordinazione, incapacità o grave negligenza, come disposto all'art.6 del Capitolato Generale e fatti salvi provvedimenti più severi. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante conferimento da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza.
5. L'appaltatore è tenuto, dietro semplice richiesta da parte della stazione appaltante e senza che questa sia tenuta a giustificare i motivi, a provvedere all'immediato allontanamento del suo rappresentante, pena la rescissione del contratto e la richiesta di rifusione dei danni e delle spese conseguenti.
6. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui ai commi 3 e 4 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 12 NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Come previsto nell'Art. 101 del D.lgs 50/2016 comma 3 Il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione lavori, è preposto al controllo tecnico - contabile.
Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle

caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti. Al direttore resta l'obbligo della verifica per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo,



www.Albopretorionline.it

CAPO III - TERMINE PER L'ESECUZIONE



Art. 13 CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale presente contratto.
Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione
L'inizio dei lavori avverrà in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre quarantacinque (45) giorni dalla registrazione del contratto stesso, salvo il caso previsto nel successivo comma 2.
2. E' facoltà della Stazione appaltante procedere, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, alla consegna dei lavori, ai sensi dell'articolo 32 del D.Lgs. 50/2016.
Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza e nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisorie. Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione. L'esecuzione d'urgenza di cui al presente comma è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari
3. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione
4. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, viene fissato un termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15, decorso inutilmente il quale l'appaltatore stesso è dichiarato decaduto dall'aggiudicazione, il contratto è risolto di diritto e la Stazione appaltante trattiene la garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'affidatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
5. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta.
6. Ugualmente, prima dell'inizio di lavorazioni subappaltate, le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici.
7. Qualora prevista dal progetto, l'appaltatore prima dell'inizio effettivo dei lavori deve trasmettere altresì alla stazione appaltante, la dichiarazione di avvenuta bonifica superficiale da ordigni bellici, effettuata da Ditta specializzata ed all'uopo autorizzata dalle competenti autorità, dell'intera zona sulla quale si svolgono i lavori (sia entro i terreni messi a disposizione dell'Amministrazione per la

costruzione delle opere, sia entro i terreni prescelti dall'impresa per le opere provvisionali a suo diretto carico).



Art. 14

TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni **273 (duecentosettantatre)** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dell'intervento. In detto tempo è compreso quello occorrente per l'impianto del cantiere e per ottenere dalle competenti autorità le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura e per, ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima dell'effettivo inizio.
2. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali delle interruzioni di attività del cantiere in occasione di Ferragosto o Natale nonché dei giorni di andamento stagionale sfavorevole prevedibile nella zona.
3. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo collaudo parziale, di parti funzionali delle opere.

Art. 15

SOSPENSIONI E PROROGHE

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale.
2. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106, del D.Lgs. n° 50/2016.
3. Ai sensi dell'art. 107 del D.lgs 50/2016 il termine previsto per l'esecuzione dei lavori può essere sospeso, per eventuali e specifiche ragioni da riportarsi nel verbale di sospensione, e rimanere sospeso senza che l'impresa abbia niente da pretendere fino a quando la sospensione non supera un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori, con l'unica eccezione di quanto riportato all'art. 1 del presente schema di contratto (esigenze particolari per assicurare il corretto svolgimento della stagione irrigua), con ripresa della decorrenza dei termini dopo l'ordine di ripresa dei lavori; fermo restando che i termini complessivi dei due periodi lavorativi separati non devono superare il tempo utile già indicato.
4. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla direzione dei lavori purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.
5. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l'appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.
6. I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori e controfirmati dall'appaltatore e recanti l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltante.
7. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedimento o sul quale si sia formata l'accettazione tacita. Non possono essere

riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento.

8. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al responsabile del procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

Art. 16 PENALI IN CASO DI RITARDO

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze inderogabili fissate nel programma temporale dei lavori, viene applicata una penale nella misura dello **1.00% (uno virgola zero per mille)** dell'importo netto del contratto per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori.
2. In ogni caso l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'art. 19, in materia di risoluzione del contratto.
3. L'applicazione della penale di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 17 PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO

1. Premesso che l'appaltatore avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purchè, ciò a giudizio della Direzione non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere e agli interessi della Stazione appaltante, entro 15 giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore deve predisporre e consegnare alla direzione lavori:
 - un proprio programma dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione predisposto dall'Ente appaltante con il Piano di Sicurezza e di Coordinamento, e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro dieci giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
 - Un cronoprogramma che conterrà l'avanzamento finanziario parziale e progressivo delle varie lavorazioni.
2. Il programma dei lavori dovrà contenere:
 - a) La suddivisione in gruppi esecutivi delle opere appaltate;
 - b) La data di apertura del cantiere, con l'indicazione degli impianti e mezzi d'opera che verranno impiegati;
 - c) L'ordine, il ritmo e le modalità di approvvigionamento dei materiali;
 - d) La dettagliata descrizione, ubicazione ed indicazione della possibile produzione giornaliera di tutti gli impianti e mezzi d'opera previsti da impiegare, ed in particolare degli impianti per la produzione dei calcestruzzi;
 - e) La provenienza dei materiali per la confezione dei calcestruzzi stessi, con i risultati di prove preliminari eseguiti con detti materiali;

- f) Le modalità del trasporto del calcestruzzo dall'impianto di confezione alle varie zone d'impiego;
- g) La designazione delle cave per l'approvvigionamento dei materiali ed un dettagliato e completo progetto dei cantieri, con l'indicazione di tutte le caratteristiche dei mezzi di lavori, di preparazione, di trasporto e di posa in opera dei materiali;
- h) Il progetto di ogni installazione, compresi gli elementi accessori quali gli alloggi per le maestranze ed i relativi servizi, le strade e le piste di cantiere.
3. Il programma dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante semplice ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
- a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
- c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
- d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza di quanto previsto dalla normativa vigente ai sensi del D.L. 81/2008 e s.m.i.
4. In ogni caso la stazione appaltante, sia prima dell'inizio che in corso dei lavori, potrà richiedere modifiche o aggiunte dei tipi, caratteristiche, quantità dei mezzi di lavoro nonché, delle installazioni, per le quali l'impresa appaltatrice dovrà presentare progetti supplementari. L'impresa appaltatrice peraltro si impegna di accettare, anche in corso d'esecuzione, eventuali varianti del Programma Tecnico che l'Amministrazione potrà disporre, indipendentemente da qualsiasi circostanza, nell'interesse generale del lavoro.
5. In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1 deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilità si applica l'articolo 107 commi 1 e 2 del D.lgs 50/2016.
6. Le opere sperimentali, ove richieste, ed ogni prova e misurazione connessa e conseguente alla loro esecuzione dovranno essere eseguiti e completati entro 5 mesi dalla data di consegna dei lavori, ed i relativi risultati dovranno essere comunicati alla Direzione dei Lavori con una Relazione di conferma del Programma Tecnico. Nel caso che le risultanze di tali operazioni ed accertamenti comportino una qualche modifica alle modalità di esecuzioni ed all'ordine delle lavorazioni previste nel Programma Tecnico e relativa relazione presentati dall'impresa, questa dovrà sottoporre all'Amministrazione le risultanze predette dettagliatamente descritte in apposita relazione.
7. In particolare l'Impresa dichiara di aver preso chiara nozione delle opere di diversione provvisoria, si impegna ad attenersi strettamente ad esse, e dichiara di ritenerle idonee per la realizzazione del Programma Tecnico.

Art. 18

INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare e continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- f) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- g) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- h) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o concordati con questa amministrazione;
- i) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- j) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal Contratto d'appalto;
- k) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- l) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

Art. 19

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Nei casi previsti dagli articoli 108 commi 2-3-4 del D.lgs. n. 50/2016 l'Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto con le procedure previste dai citati articoli.
2. Ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante ha il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo, previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, calcolato come indicato dal citato articolo 108.
3. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore.
4. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'art. 16, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 3.
5. Anche in questo caso sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.

Art. 20

DANNI DA FORZA MAGGIORE

I danni riconosciuti esclusivamente da cause di forza maggiore, purché provocati da eventi eccezionali, saranno compensati all'Impresa ai sensi e nei limiti stabiliti dall'art. 106 del D.lgs 50/2016.

Resta convenuto in particolare che, durante tutto il periodo dei lavori e fino al collaudo, i danni alle categorie di lavoro sottoindicate saranno regolati dalle limitazioni e norme così specificate:

- per gli scavi in genere, sia di sbancamento, che per fondazione, come per costruzione o sistemazione di canali, gli interrimenti dovuti a qualsiasi causa, anche ad eventi meteorici eccezionali, non saranno considerati come "danni di forza maggiore" quando il loro volume sia inferiore ad 1/10 (un decimo) del volume dello scavo già eseguito nel tronco del canale o nella parte dell'opera in genere, che siano stati direttamente interessati dall' interrimento.

Sarà quindi pagata all'Impresa soltanto la rimozione delle materie eccedenti tale decimo, con il relativo prezzo d'elenco, maggiorato del 30%. Fa eccezione il caso dei canali dei quali sia

previsto nell'elenco un eventuale apposito prezzo per lo spurgo e rimozione degli interrimenti, nel qual caso sarà applicato quest'ultimo prezzo, senza maggiorazioni;

- per i rinterri, i rilevati, le sponde dei canali e le pareti degli scavi in genere, non saranno considerati come danni di forza maggiore gli scoscendimenti, le assolcature o i modesti franamenti localizzati, dovuti a qualunque causa;

- per i rivestimenti in muratura o in calcestruzzo non saranno considerati come danni di forza maggiore i danneggiamenti, le lesioni o le distruzioni quando sia riconoscibile una negligenza dell'Impresa nell'adozione di tutte le cautele necessarie per assicurare la protezione dei rivestimenti stessi, quali, in particolare, sgrondi, controfossi e simili opere minori, atte a disciplinare il libero deflusso dell'acqua superficiale ed il suo regolare e disciplinato ingresso nelle canalizzazioni, nonché ad evitare il sifonamento dei rivestimenti.

Sono a carico esclusivo dell'Impresa sia i lavori occorrenti per rimuovere le materie per qualunque causa scorse nei cavi, sia le perdite, anche totali, di attrezzi, mezzi d'opera, macchinari, ponti di servizio, centine, armature di legname, baracche ed altre opere provvisorie, da qualsiasi causa prodotte, anche eccezionale, compresi gli afflussi di acque meteoriche o sotterranee di qualunque intensità, nonché le piene, anche improvvise e straordinarie, dei corsi d'acqua prossimi ai lavori ed ai cantieri.

L'Impresa, oltre alle modalità esecutive prescritte per ogni categoria di lavori, è obbligata ad impiegare ed eseguire tutte le opere provvisorie ed usare tutte le cautele ritenute a suo giudizio indispensabili per la buona riuscita delle opere, per la loro manutenzione e per garantire da eventuali danni o piene sia le attrezzature di cantiere che le opere stesse.

I materiali approvvigionati in cantiere ed a piè d'opera, come pure le tubazioni, pezzi speciali ed apparecchiature di qualsiasi tipo, nonché eventuali manufatti prefabbricati, sino alla loro completa messa in opera ed a prove e rinterro eseguiti, rimarranno a rischio e pericolo dell'Impresa per qualunque causa di deterioramento o perdita e potranno essere sempre rifiutati se al momento dell'impiego non saranno più ritenuti idonei dalla Direzione dei Lavori.

In particolare non verranno comunque riconosciuti, anche se determinati da causa di forza maggiore, i danni che dovessero verificarsi nella costruzione delle opere, ove l'Impresa non avesse scrupolosamente osservato quanto esplicitamente prescritto in merito nel Capitolato Speciale; in questo ultimo caso l'Impresa sarà tenuta anzi a ripristinare a suo carico e spese anche eventuali materiali forniti dall'Amministrazione.


Art. 21 DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI -LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO

L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori vengono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali, e ciò anche se l'appaltatore non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro. Non è consentito far eseguire dagli stessi operai un lavoro maggiore di dieci ore su ventiquattro.

All'infuori dell'orario normale - come pure nei giorni festivi - l'appaltatore non potrà a suo arbitrio far eseguire lavori che richiedano la sorveglianza da parte degli agenti dell'appaltante; se, a richiesta del l'appaltatore, la direzione lavori autorizzasse il prolungamento dell'orario, l'appaltatore non avrà diritto a compenso od indennità di sorta, ma sarà invece tenuto a rimborsare alla stazione appaltante le maggiori spese di assistenza.

Qualora la Direzione Lavori ordinasse, per iscritto, il lavoro nei giorni festivi ed il prolungamento dell'orario di lavoro oltre le otto ore giornaliere, all'appaltatore, oltre l'importo del lavoro eseguito, sarà corrisposto per ogni ora di lavoro straordinario effettivamente eseguito e per ogni operaio accertato presente un compenso pari alla percentuale di maggiorazione stabilita per lavoro straordinario nei contratti di lavoro, applicata al prezzo della tariffa - inserito nell'elenco prezzi per la fornitura di mano d'opera corrispondente alla categoria del lavoratore che ha compiuto il lavoro straordinario.

Nessun compenso, infine, sarà dovuto all'appaltatore nei casi di lavoro continuativo di 16 ore (effettuato se le condizioni di luce naturale, nell'epoca in cui si svolgono i lavori, lo consentono) e di 24 ore (nei lavori usualmente effettuati senza interruzioni, o per i quali è prescritta dal presente capitolato l'esecuzione senza interruzione), stabilito su turni di 8 ore ciascuno e ordinato sempre per iscritto dalla Direzione Lavori.



CAPO IV - DISCIPLINA ECONOMICA



Art. 22 ANTICIPAZIONI DELL'IMPRESA

Vedi | Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del D.lgs 50/2016 è dovuta una anticipazione pari al 20% dei lavori a base di gara.

Art. 23 PAGAMENTI IN ACCONTO

1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti (compresi gli eventuali lavori in economia), aumentati degli eventuali materiali utili a piè d'opera depositati in cantiere (questi ultimi valutati per la metà del loro importo), contabilizzati al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza raggiungano al netto della ritenuta di cui al comma 2 un importo non inferiore ad Euro 150'000,00 (Euro centocinquantamila/00), al netto del ribasso di gara.

2. Entro i 45 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, deve essere redatta la relativa contabilità ed emesso il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: "lavori a tutto il" con l'indicazione della data.

Dall'importo complessivo saranno volta per volta dedotti, oltre il ribasso contrattuale:

- a) la ritenuta dello 0.50%, di cui all'articolo 7 comma 2 del Capitolato Generale; tale ritenuta sarà liquidata, nulla ostando, in sede di conto finale;
- b) l'ammontare dei pagamenti in acconto già precedentemente corrisposti e gli eventuali crediti dell'Amministrazione verso l'impresa per somministrazioni fatte e per qualsiasi altro motivo, nonché la penale in cui l'impresa fosse incorsa, per danni ed altri motivi simili.

3. La Stazione appaltante deve provvedere al pagamento del predetto certificato e dell'eventuale certificato per lo svincolo delle garanzie, entro i successivi 30 giorni dalla consegna all'Amministrazione delle relative fatture, mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'appaltatore ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.

4. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 30 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1. Analogamente si procederà nel caso di emissione dell'ultimo S.A.L.

5. Non si provvederà all'emissione del S.A.L., pur avendo raggiunto l'importo di cui al precedente comma 1, qualora l'Appaltatore non provveda a consegnare alla direzione dei lavori i disegni esecutivi di tutte le opere realizzate, quotate con chiarezza e precisione, predisposti a totale cura e spese dell'impresa in conformità delle prescrizioni del presente Contratto d'appalto. Ciò in quanto la mancata consegna di quanto sopra, che costituisce inadempienza contrattuale, non consentirebbe la predisposizione degli atti conseguenti, di competenza della direzione dei lavori, impedendo il puntuale riscontro dimensionale e quantitativo delle diverse categorie di lavoro realizzate rendendo quindi impossibile la compilazione dei documenti contabili prescritti a norma di legge.

6. Qualora l'Appaltatore non provveda a consegnare alla direzione dei lavori quanto indicato nel presente Contratto e cioè copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, accompagnati da specifica e ordinata distinta dimostrativa, l'Amministrazione provvederà alla detrazione di cui al presente Capitolato.

7. L'Appaltatore dovrà trasmettere, 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa (impresa aggiudicataria) via via corrisposti al sub-appaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, in caso di inadempienza si applicano le norme contenute al comma 13 dell'art. 105 e ai commi 5-6 dell'art. 30 del D.lgs 50/2016

8. Non si provvederà altresì all'emissione del certificato di pagamento se l'appaltatore non avrà trasmesso alla Stazione appaltante quanto richiesto nel comma precedente e nell'art. 48 del presente Contratto (copia delle fatture quietanzate dei pagamenti ai subappaltatori, etc.) relativi ai S.A.L. precedenti.

L'importo dei lavori da contabilizzare a corpo risulterà, ai fini dei pagamenti delle rate di acconto, dalla sommatoria dei prodotti delle incidenze delle singole categorie di lavoro risultanti dalle tabelle per la percentuale di avanzamento delle stesse categorie di lavoro eseguite, riportate nell'allegato "Computo metrico".

Art. 24

PAGAMENTI A SALDO

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 90 giorni dall'ultima fra le seguenti date:

- data di ultimazione lavori, accertata con apposito verbale;
- termine perentorio, eventualmente assegnato nel certificato di ultimazione per il completamento di lavorazioni di piccola entità;
- data di consegna della documentazione di cui Art. 23 comma 5 del presente Contratto.

La contabilizzazione di eventuali lavorazioni di piccola entità, sarà effettuata in sede di conto finale. Il bando determina la quota di valore dell'opera che deve essere realizzata dal contraente generale con anticipazione di risorse proprie e i tempi e i modi di pagamento del prezzo. Il saldo della quota di corrispettivo ritenuta a tal fine deve essere pagato alla ultimazione dei lavori, nei limiti del proprio debito verso il contraente generale quale risultante da stati di avanzamento emessi ovvero dal conto finale.

Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 20 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 21, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni successivi all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 93-103-194, del D.Lgs. 50/2016; tale pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

4. La garanzia fideiussoria di cui al comma 3 deve avere validità ed efficacia non inferiore a 32 mesi dalla data di ultimazione dei lavori e può essere prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.

5. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.



Art. 25

RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'Art. 23 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto.
2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra la consegna all'Amministrazione delle fatture relative ai certificati emessi e dell'eventuale polizza fideiussoria per lo svincolo delle ritenute di garanzia, e l'effettivo pagamento degli stessi certificati a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.
3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
4. E' comunque facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato.

Art. 26

RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'Art. 24, comma 3, per causa imputabile all'Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

Art. 27

DICHIARAZIONE RELATIVA AI PREZZI

L'Amministrazione ritiene in via assoluta che l'Appaltatore, prima di adire all'appalto abbia diligentemente visitato la località e si sia reso esatto conto dei lavori da eseguire, dei luoghi e delle cave per la estrazione di tutti i materiali occorrenti, delle discariche dei materiali di scavo non riutilizzati in cantiere, come e dove si possa provvedere l'acqua; delle distanze, dei mezzi di trasporto e di ogni cosa che possa occorrere per dare i lavori eseguiti a regola d'arte, e secondo le prescrizioni riportate nel presente Contratto, nel Capitolato Speciale d'Appalto e nei Disciplinari tecnici del progetto.

In conseguenza il prezzo a corpo, diminuito del ribasso d'asta offerto e sotto le condizioni tutte del presente Contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto, si intende, senza restrizione alcuna, accettato dall'impresa come remunerativo di ogni spesa generale e particolare, in quanto esso comprende:

- a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporto, cali, perdite, sprechi ecc. nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro, anche fuori strada;
- b) per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere;
- c) per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi d'opera pronti al loro uso ed ogni accessorio;

- d) per i lavori: tutte le spese per i mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, tutte le forniture occorrenti e loro lavorazione ed impiego, indennità di cava, di passaggi, di depositi, di cantiere, di discarica, di occupazione temporanee oltre quelle previste in progetto; mezzi d'opera ed apprestamenti professionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, degli eventuali rallentamenti nell'esecuzione degli scavi da eseguire alla presenza della Soprintendenza Archeologica e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi compreso nel prezzo a corpo offerto ogni compenso per gli oneri tutti che l'Impresa dovrà sostenere a tale scopo. Il prezzo, diminuito del ribasso offerto sotto le condizioni tutte del Contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto, si intende dunque accettato dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e pericolo e quindi è fisso ed invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità, anche di forza maggiore o straordinaria, per tutta la durata dell'appalto.

Con la firma del contratto l'Appaltatore riconosce esplicitamente che nella determinazione del prezzo l'Amministrazione appaltante ha tenuto conto di quanto può occorrere per eseguire ogni singolo lavoro compiuto a regola d'arte, incluso il di lui beneficio.

Art. 28 INVARIABILITÀ DEI PREZZI

Il prezzo offerto per l'esecuzione delle opere comprese nel presente appalto, è fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto ed in conseguenza l'Appaltatore, oltre alla corresponsione del prezzo medesimo, non potrà pretendere indennizzi, compensi o sovrapprezzi per nessun titolo. Ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. n.50/2016 non è ammesso procedere alla revisione prezzi.

Art. 29 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le eventuali controversie che insorgessero tra l'Ente Appaltante e l'Impresa Appaltatrice dovranno essere sottoposte ad un previo tentativo di risoluzione amministrativa; a tal fine l'Impresa, qualora abbia interessi da far valere notificherà motivata domanda all'Ente Appaltante, il quale provvederà su di essa nel termine di 90 gg. dalla notifica.

L'Impresa appaltatrice non potrà, di conseguenza, adire l'autorità giudiziaria prima che l'Amministrazione Appaltante abbia emesso la decisione amministrativa o prima che sia decorso inutilmente il termine per provvedervi.

Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico del lavoro possa variare in misura sostanziale ed in ogni caso in misura tra il 5 ed il 15 % dell'importo contrattuale, verrà attivata la procedura di cui all'art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016 (accordo bonario).

In assenza di accordo bonario con procedura prevista dall'art. 205 (accordo bonario) del D.Lgs. 50/2016 è ammesso il ricorso all'arbitrato di cui all'Art. 209 del D.lgs 50/2016

Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 30 CESSIONE DEI CREDITI

Per quanto concerne la cessione parziale o totale dei crediti dell'Appaltatore si rimanda al contenuto del comma 13 del Dlgs 50/2016 e alle disposizioni di cui alla Legge n° 52 del 21.02.1991.

In particolare, ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.

www.Albopretorionline.it

CAPO V - CAUZIONI E GARANZIE



Art. 31 GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA

1. Ai sensi dell' art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del suddetto D. Lgs pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture
2. Il Consorzio potrà avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale del Consorzio senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Impresa di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
3. La garanzia fideiussoria deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, essa sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dal Consorzio; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non deve essere integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.
4. Approvato il certificato di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

Art. 32 ASSICURAZIONI A CARICO DELL'IMPRESA

1. Ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

2. L'IMPRESA ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro, nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.), sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, con polizza numero _____ in data _____ rilasciata da " _____ " agenzia di _____ per un massimale di € _____
3. La suddetta polizza assicurativa - contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati - prevede:
- a) la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell'IMPRESA, compresi i beni del Consorzio destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi;
 - b) la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'IMPRESA è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'articolo 1665 del codice civile;
4. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata pari ad Euro 1.000.000,00 , e deve:
- a) prevedere la copertura dei danni che l'IMPRESA debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'IMPRESA o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'IMPRESA, e loro parenti o affini, o a persone del Consorzio occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'IMPRESA o del Consorzio;
 - b) prevedere la copertura dei danni biologici;
 - c) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti del Consorzio autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di Direzione Lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.
5. Alla data dell'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione la polizza assicurativa di cui al comma 3 è sostituita da una polizza che tenga indenne il Consorzio da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

CAPO VI - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE



Art. 33 VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2006.

Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende.

2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.

3. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

Ugualmente nessun diritto a maggiori compensi competerà all'impresa qualora esegua o faccia eseguire maggiori lavori, o vari le categorie di lavori, o impieghi materiali più costosi, senza espresso ordine scritto della Direzione Lavori, quand'anche ne derivi o possa derivarne vantaggio all'Amministrazione appaltante.

4. Sono ammesse varianti ai sensi del predetto Articolo gli interventi disposti dal R.U.P entro un importo non superiore al 10% per cento delle lavorazioni omogenee, come indicate nell'Art. 4 del presente Contratto, e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.

5. Sono ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 10 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

Art. 34 VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI


1. Per le varianti dovute ad errori od omissioni progettuali si richiama quanto riportato al comma 2 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

2. Qualora l'errore progettuale comporti una risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs 50/2016, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna

Art. 35

**PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI
PREZZI**

Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3 del presente Contratto. Qualora nell'elenco prezzi, tra i prezzi offerti non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento,.



all'Amministrazione appaltante per la sua definitiva adozione; in seguito all'adozione del piano così modificato verrà stipulato con l'Impresa idoneo atto aggiuntivo al contratto d'appalto.

Il Piano di sicurezza sarà messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

L'affidatario dei lavori principali è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore.

Nell'ipotesi di associazione temporanea di imprese o di consorzio, detto obbligo spetta all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il direttore tecnico del cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Art. 39

PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'Art. 38 del presente Contratto, previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e smi.

Art. 40

OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.

3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

CAPO VIII - DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI



Art. 41 LAVORI A CORPO

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.
3. L'importo dei lavori da contabilizzare a corpo risulterà, ai fini dei pagamenti delle rate di acconto, dalla sommatoria dei prodotti delle incidenze delle singole di categorie di lavoro risultanti dalle tabelle per la percentuale di avanzamento delle stesse categorie di lavoro eseguite.
4. La lista delle voci e delle quantità relative ai lavori a corpo ha validità ai soli fini della determinazione del prezzo complessivo in base al quale effettuare l'aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

Art. 42 LAVORI IN ECONOMIA

Occorrendo eseguire lavori in economia, l'Impresa è obbligata a fornire gli operai, i mezzi d'opera, utensili e materiali occorrenti.

Le prestazioni per detti lavori verranno ordinate di volta in volta dalla Direzione Lavori e verranno registrate giornalmente su appositi moduli compilati e rilasciati firmati dalla stessa Direzione.

Detti moduli costituiscono l'unico documento sul quale l'Impresa potrà appoggiarsi per la stesura delle fatture e delle liste relative alle prestazioni in parola. Per le prestazioni in economia, di mano d'opera, forniture, materiali, mezzi d'opera, noli e trasporti, ai sensi dell'articolo 179 del Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010, l'importo verrà compensato con i prezzi elementari al lordo del ribasso d'asta riportati nell'Elenco Prezzi di progetto ovvero, in mancanza di questi, dai prezzi minimi riportati nell'ultimo disponibile Bollettino dei Prezzi dei materiali da costruzione ed affini della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cagliari, con esclusione della manodopera che verrà compensata secondo le rilevazioni della Commissione Provinciale Rilevamento Prezzi di Cagliari, maggiorati del 26,50% (ventisei e cinquanta per cento) per spese generali, utili d'Impresa ed ogni altro onere.

La valutazione di cui sopra dei lavori in economia si intende già comprensiva degli oneri per la sicurezza, in quanto tutte le prestazioni in economia sono compensate al lordo del ribasso d'asta.

Per la fornitura di mano d'opera con detti prezzi si intendono in particolare compensati anche l'uso, il deperimento e le perdite degli attrezzi di cui l'Impresa dovrà dotare gli operai, nonché le prestazioni degli assistenti ed ogni altro personale che non prenda parte diretta e materiale all'esecuzione dei lavori.

Per la fornitura di materiali, i prezzi si intendono per i materiali regolarmente posti a deposito in cantiere, protetti nel modo più idoneo per la loro conservazione e poi resi a piè d'opera. Per i trasporti in economia le distanze verranno contabilizzate per gli effettivi percorsi. Per i noleggi, con detti prezzi si intendono compensati inoltre i consumi e le prestazioni di mano d'opera occorrenti per il funzionamento dei mezzi; i tempi di noleggio saranno quelli in cui il mezzo rimane ad intera disposizione dell'Amministrazione nel luogo di impiego per i turni di lavoro.

Qualsiasi prestazione in economia dovrà essere documentata da appositi rapportini firmati dalla Direzione dei Lavori e dalla Impresa nel giorno stesso della effettuazione delle prestazioni.

Art. 43 VALUTAZIONE DEI COMPENSI A CORPO E ONERI DI SICUREZZA

- 1) Compenso a corpo per oneri di Capitolato d'Appalto. Per tutti gli oneri generali e particolari di Capitolato verrà corrisposto all'Impresa un compenso a corpo fisso ed invariabile che, al netto del ribasso d'asta, verrà liquidato in quote proporzionali all'espletamento di quanto previsto.
- 2) Compenso a corpo per le spese speciali di sicurezza, fisso ed invariabile e non soggetto al ribasso d'asta, verrà liquidato in quote proporzionali all'avanzamento dei lavori, come più dettagliatamente specificato nell'articolo 2 del presente Contratto.

L'importo dei lavori ed oneri compensati a corpo, al netto del ribasso contrattuale, restano fissi ed invariabili: non spetteranno quindi all'Impresa altri compensi qualora l'importo dell'appalto subisca aumenti o diminuzioni nei limiti stabiliti dal Capitolato Generale LL.PP., ed anche quando l'Amministrazione, nei limiti dal Capitolato predetto, ordinesse modifiche che rendessero indispensabile una proroga al termine contrattuale.

Art. 44 LAVORI E SOMMINISTRAZIONI SU FATTURE

Per lavorazioni o somministrazioni su fattura si procederà secondo quanto disposto nell'articolo 186 del Regolamento Generale n° 207/2010.

Su tali lavori non sono applicate le percentuali per oneri di sicurezza, spese generali ed utili di impresa, né alcun interesse per somme anticipate.

L'importo relativo verrà inserito direttamente nel S.A.L., senza iscrizione nel registro di contabilità, con l'emissione di specifico certificato di pagamento, sul quale non verranno applicate le trattenute di legge. Tali lavori potranno essere effettuati sempre che trovino capienza entro le somme previste per eventuali lavori in economia o su eventuali economie realizzate nell'ambito dei lavori appaltati.

Art. 45**VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D'OPERA**

1. I manufatti e le tubazioni il cui valore è superiore alla spesa per la loro messa in opera, se forniti in cantiere e accettati dalla direzione dei lavori, sono accreditati nella contabilità delle rate di acconto di cui all'Art. 23 del presente Contratto anche prima della loro messa in opera, per la metà del prezzo a piè d'opera.
2. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all'Art. 23, all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.
3. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori.

CAPO IX - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO



Art. 46 SUBAPPALTO

1. Si richiama integralmente l'art'105 del D.lgs 50/2016 in materia di sub-appalto le norme quelle introdotte dal D.L. 13.05.1991 n°152, convertito in legge 12.07.1991 n° 203 e tutte le altre norme vigenti all'atto dei lavori.

Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Per gli appalti di lavori non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del [sub]contratto da affidare. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7

I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto. Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili;
- b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
- c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016.

Per le opere di cui all'articolo 89, comma 11, del D.lgs 50/2016 e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e

I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto. Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili;
- b) all'atto dell'offerta dovranno essere indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;

Per le opere di cui all'articolo 89, comma 11, del D.lgs. 50/2016 e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

Dovrà essere depositato il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, dovrà altresì trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'Art. 80 del D.lgs. 50/2016. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte del subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui all' Art. 39 presente schema di contratto. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6.

Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento inoltra le richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- b) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.

L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili è verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.

I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto; si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata.

sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.

L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano

. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del D. lgs 50/2016.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Art. 47

RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

2. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).


Art. 48

PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI E OBBLIGO DI TRASMISSIONE DELLE FATTURE QUIETANZATE

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;

L'Appaltatore dovrà trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa (impresa aggiudicataria) via via corrisposti al sub-appaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.



**CAPO X -
ULTERIORI DISPOSIZIONI PER L'IMPRESA**

**Art. 49 INTERFERENZE CON LAVORI E MONTAGGI NON
COMPRESI NELL'APPALTO E CON SOTTOSERVIZI ESISTENTI**

L'Impresa prende nota che altre ditte potrebbero eseguire altri lavori nello stesso cantiere e per il caso di interferenze e divergenze si impegna sin d'ora ad accettare ed osservare le disposizioni e decisioni che l'Amministrazione prenderà nell'interesse generale dei lavori.

Per quanto riguarda le interferenze con sottoservizi esistenti (acquedotti, fognature, linee elettriche ed interrate, linee telefoniche, etc.) dovrà essere garantito il servizio durante l'esecuzione dei lavori secondo quanto riportato nel presente Contratto.

Inoltre, sarà onere dell'Impresa, una volta ultimati i lavori, provvedere a sistemare in maniera definitiva i sottoservizi esistenti assicurandone il loro servizio in maniera efficace.

Per quanto riguarda le restanti tipologie di interferenze si dovrà operare a regola d'arte in modo da assicurare il servizio a tempo indeterminato; le modalità di intervento verranno concordate di volta in volta con la Direzione Lavori.

**Art. 50 DIREZIONE DEI LAVORI DA PARTE
DELL'IMPRESA**

L'Impresa è tenuta ad affidare la Direzione Tecnica dei lavori ad un ingegnere o ad un perito industriale di comprovata esperienza professionale che assumerà ogni responsabilità civile e penale relativa a tale carica.

La comunicazione del nominativo del predetto ingegnere o del perito industriale dovrà essere inoltrata all'Amministrazione prima della consegna dei lavori stessi.

Il predetto ingegnere o perito industriale dovrà dimostrare di essere iscritto ad un Albo Professionale e, nel caso che non fosse stabilmente alle dipendenze dell'Impresa, dovrà rilasciare una valida dichiarazione scritta per accettazione dell'incarico.

**Art. 51 ONERI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE
(ONERI DI CAPITOLATO)**

Oltre agli oneri del Regolamento, a quelli del Capitolato Generale, a quelli previsti da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori ed agli altri specificati nel presente contratto, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti fino al collaudo definitivo:

1. tutte le spese contrattuali relative alla stipulazione del contratto, di bollo, registro, copie del contratto e documenti allegati; ogni spesa per imposte sui materiali esistenti all'atto dell'appalto o stabilite successivamente, sotto qualsiasi forma applicata anche se per legge sia attribuita all'Amministrazione Appaltante, intendendosi trasferire sempre all'Impresa l'onere e la cura della relativa denuncia, ed ammettendo comunque la rivalsa dell'Amministrazione verso l'Impresa, ad eccezione delle spese di pubblicazione del bando, che restano a carico dell'Amministrazione.
2. lo studio, l'impianto, il montaggio e lo smontaggio dei cantieri e delle relative macchine

ed attrezzature, tali che per modernità e per coordinato impiego assicurino una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere, compresi i baraccamenti per l'alloggio e mensa operai secondo le norme del Ministero del Lavoro nonché le eventuali proposte integrative al Piano di sicurezza e Coordinamento e il piano operativo di sicurezza;

3. l'approvvigionamento di energia elettrica con eventuale allaccio alla rete ENEL di alimentazione, ed in caso di mancato allaccio o di mancanza di tensione in detta rete, con adatti gruppi elettrogeni ad inserzione automatica; dovrà essere disponibile tutta l'energia occorrente per l'alimentazione di tutte le macchine sia del cantiere che degli altri impianti sussidiari, comunque dislocati, restando l'Impresa responsabile della piena e continua efficienza della alimentazione;
4. tutte le spese di provvista d'acqua per i lavori, per il collaudo e per ogni altra necessità dell'Impresa, nonché la fornitura, il noleggio e il rimborso spese degli apparecchi di peso e misura dei materiali;
5. la sorveglianza sia di giorno che di notte nei cantieri, con il personale e illuminazione necessari, e la guardiana dei locali, di attrezzi, macchine, materiali anche se di proprietà di altre Imprese, nonché di tutti i beni della Amministrazione;
6. lo svolgimento eventuale, incluse le spese e gli oneri, nessuno escluso, di tutte le pratiche e le autorizzazioni occorrenti presso i vari Enti (ENEL, ENPI, ISPESL, ANCC, Ispettorato del lavoro, VV.FF., ANAS, Amm.ne Provinciale, Amm.ni Comunali etc.) sia per le installazioni di cantiere che relativamente alle opere da realizzare.
Allo scopo l'Amministrazione contestualmente alla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione fornirà all'Impresa aggiudicataria copia di tutte le autorizzazioni ottenute. Sarà cura dell'Impresa ottenere il rilascio delle relative concessioni, permessi, convenzioni, da stipularsi in nome e per conto del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale.
7. le spese ed oneri per il collaudo di cui agli articoli 251 e 224 del DPR 207/2010 nonché per i collaudi funzionali delle forniture, comprese le spese di viaggio e di soggiorno relative al personale dell'Ente Appaltante per due persone inviato dall'Ente per il collaudo in fabbrica;
8. la verifica dei calcoli meccanici, statici ed elettrici, già eseguiti dall'Amministrazione in fase di progettazione esecutiva;
9. assumere, qualora richiesto, tutti gli oneri e le spese connesse alle prove di carico delle strutture in c.a., acciaio e legno e all'espletamento del collaudo statico di tutte le strutture, per le quali tali procedure sono prescritte dalle leggi vigenti, compresa la liquidazione degli onorari da corrispondere all'Ingegnere incaricato dall'Amministrazione di rilasciare il certificato di collaudo statico ai sensi dell'art. 7 della legge 1086/1971; non provvedendovi l'Appaltatore, l'Amministrazione procederà alla liquidazione dei richiamati compensi decurtandoli dai crediti maturati dall'impresa ovvero prelevandoli dal deposito di cui al successivo comma 60 del presente articolo.
10. la verifica dei progetti di tutti gli impianti compresi nell'appalto e la relativa progettazione integrativa di cantiere, compresa ogni incombenza e spesa per denunce, approvazioni, licenze, collaudi, etc., che al riguardo fossero prescritti.
11. la verifica, l'eventuale perfezionamento dei tracciamenti già eseguiti dall'Amministrazione in fase di progettazione esecutiva delle opere, degli assi delle opere e di tutti i tracciamenti e rilievi di dettaglio riferiti alle opere in genere; La fornitura

di tutti i necessari canneggiatori, degli attrezzi e degli strumenti per rilievi, tracciamenti di dettaglio e misurazioni relative alle operazioni di verifica, studio delle opere d'arte, contabilità e collaudazione dei lavori, nonché le operazioni di consegna.

Resta comunque stabilito che l'Appaltatore, dopo la consegna dei lavori, dovrà sollecitamente eseguire, a sua cura e spese, e per tutte le opere:

11.a. livellazione, a mezzo livello, in andata e ritorno, tra le teste dei singoli picchetti;

L'Amministrazione si riserva di controllare sia preventivamente, sia durante l'esecuzione dei lavori, le operazioni eseguite dall'Appaltatore; resta però espressamente stabilito che qualsiasi eventuale verifica da parte dell'Amministrazione e dei suoi delegati non solleva in alcun modo la responsabilità dell'Appaltatore, che sarà sempre a tutti gli effetti, unico responsabile.

L'Appaltatore dovrà porre a disposizione dell'Amministrazione il personale ed ogni mezzo di cui questa intenda avvalersi per eseguire ogni e qualsiasi verifica che ritenga opportuna. Resta anche stabilito che l'Appaltatore resta responsabile dell'esatta conservazione in sito dei rilievi fatti.

Resta infine stabilito che l'Impresa nell'eseguire i tracciati dovrà, previ contatti con le Amministrazioni interessate effettuare saggi, accertarsi della esistenza nel sottosuolo di eventuali servizi pubblici: cunicoli di fogna, tubazioni di gas o d'acqua, metanodotti o oleodotti, cavi elettrici, telegrafici e telefonici o altri ostacoli che comunque possano essere interessati dalla esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore non potrà chiedere compensi o indennità di sorta per tutti gli oneri che possano derivare da quanto specificato, nel presente articolo, dovendosi essi considerare compensati nei prezzi di elenco e nel compenso a corpo.

Tali operazioni topografiche e grafiche saranno effettuate da personale qualificato ritenuto idoneo dalla D.L., a insindacabile giudizio di quest'ultima, entro i termini che verranno assegnati; trascorsi tali termini, qualora l'Impresa non esegua i prescritti rilievi, questi verranno commessi alla Ditta specializzata direttamente dalla D.L. in danno dell'Impresa Appaltatrice. Il benessere da parte della D.L. dei rilievi e dei disegni di esecuzione redatti dall'Impresa, per le canalizzazioni come per qualsiasi altra opera, non esonera quest'ultima da ogni e qualsiasi responsabilità relativa al normale funzionamento delle opere.

12. la consegna alla Direzione Lavori, ad ogni Stato avanzamento lavori, di due copie delle opere eseguite in scala di dettaglio sia a livello planimetrico che altimetrico, con la ubicazione delle opere d'arte e dei manufatti, nonché dei disegni di tutte le opere e/o parti di esse, nelle disposizioni e forme adottate all'atto costruttivo e risultanti dai documenti contabili. A lavori ultimati e prima della redazione del conto finale, dovrà essere consegnata una copia lucida su supporto magnetico in formato DWG più tre copie di tutti i disegni definitivi delle opere realizzate corredate da tre copie delle specifiche tecniche e dei manuali operativi delle eventuali apparecchiature montate.
13. l'elaborazione e la consegna alla Direzione Lavori, ove sia necessario a firma di un professionista abilitato, di tutta la documentazione occorrente per la denuncia alla ISPESL ed agli altri Enti eventualmente interessati, degli impianti elettrici secondo quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare del DM n 37 del 2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
14. le spese per il prelevamento, la preparazione, la conservazione e l'invio di campioni di materiali; da costruzione forniti dall'impresa ai laboratori di prova indicati dalla Amministrazione, nonché il pagamento delle relative spese con l'obbligo dell'osservanza sia delle vigenti disposizioni regolamentari per le prove dei materiali da costruzione in genere sia di quelle che potranno essere emanate durante il corso dei lavori: ciò sia durante il corso dei lavori, sia durante le operazioni di collaudo.

Tutti gli oneri relativi alle prove di cui sopra sono a completo carico dell'Impresa e si intendono compensati con i prezzi relativi offerti;



15. la fornitura ed il noleggio od il rimborso spese degli apparecchi di peso e misura o di prova dei materiali;
16. è fatto obbligo all'Impresa di far pervenire entro i primi cinque giorni di ogni mese, a mezzo raccomandata AR, all'Amministrazione appaltante i dati relativi: alla manodopera presente in cantiere con nominativi e qualifiche; ai mezzi utilizzati sia di proprietà che a nolo indicando le relative targhe e/o numeri di telaio; ai materiali giacenti in cantiere nonché gli elementi relativi all'avanzamento lavori. In mancanza di tale comunicazione mensile, vi provvederà la Direzione Lavori addebitando all'Appaltatore le spese per acquisire le suddette notizie. Alla Direzione Lavori è altresì riservato il diritto di eseguire rilievi statistici sulla manodopera, materiali e mezzi dell'Impresa e sugli altri elementi di costo.
17. tutti gli oneri per l'occupazione temporanea o definitiva dei terreni occorrenti per l'impianto del cantiere per discariche ed in genere per tutti gli usi occorrenti all'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori appaltati, per strade provvisorie di servizio, provvedendo inoltre a propria cura e spese a tutti i permessi o licenze necessari; tutti gli indennizzi ai proprietari delle discariche, per aprire le vie di accesso, gli scoli e per la sistemazione dei terreni al termine dei lavori; la conservazione delle vie e passaggi anche privati, che venissero interessati per le opere, provvedendo all'uopo, a sue spese, con opere provvisionali;
18. i gravami di qualsiasi genere che fossero comunque imposti dalle Amministrazioni nella cui giurisdizione rientrano le opere, le tasse sui trasporti e per i contributi di utenza stradale, che per qualsiasi titolo fossero imposte all'Impresa in conseguenza delle opere appaltate e dei lavori eseguiti;
19. consentire in ogni momento libero accesso ai funzionari ed incaricati dell'Amministrazione appaltante per verifiche e controlli inerenti la costruzione degli impianti dei cantieri, le forniture delle apparecchiature, dei materiali e l'esecuzione delle opere.
20. l'accesso al cantiere, il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite e in costruzione alle persone addette di qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto ed alle persone che seguono il lavoro per conto diretto dell'Amministrazione appaltante, nonché, a richiesta della Direzione Lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone di ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che la Amministrazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte, dalle quali, come dall'Amministrazione appaltante, non potrà pretendere compensi di sorta;
21. Il risarcimento degli eventuali danni per infortuni di qualsiasi genere che potessero derivare al personale dell'Amministrazione ed a visitatori anche in assenza di preavviso all'Impresa, durante i sopralluoghi e visite ai cantieri. A copertura di tale rischio l'Impresa provvederà a stipulare una polizza assicurativa per un massimale di Euro cinquecentomila a persona e ne comunicherà gli estremi alla D.L. entro venti giorni dalla stipula del contratto;
22. provvedere a sua cura e spese sotto la sua completa responsabilità al ricevimento di materiali di proprietà dell'Amministrazione in cantiere, scarico e trasporto nei luoghi di

deposito, situati nell'interno del cantiere, ed a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali stessi, delle forniture ed opere escluse dal presente appalto e provvisti ed eseguiti da altra Ditta per conto dell'Amministrazione Appaltante.

I danni che per cause dipendenti dall'Appaltatore per sua negligenza fossero apportati ai materiali forniti ed ai lavori compiuti da altre ditte, dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore;

23. tutti gli oneri per mantenere durante i lavori anche a mezzo di deviazioni, by pass e opere provvisorie l'efficienza e la continuità di impianti, camere di manovra, incluse tutte le apparecchiature a sistema di manovra manuale, elettrico, ed elettronico; condotte, canali etc. che vengono ad interferire con le opere in appalto, Garantire altresì il regolare deflusso delle acque e la continuità di esercizio delle strade di ogni specie, delle linee elettriche, telefoniche e telegrafiche, dei passaggi pubblici e privati, degli acquedotti in genere, di qualsiasi utenza o proprietà pubblica o privata, rimanendo a carico dell'Impresa ogni onere e spesa per eventuali limitazioni ed interruzioni di esercizio e godimento ancorché autorizzate;
24. la manutenzione di tutte le opere eseguite, in dipendenza dell'appalto, dalla loro ultimazione sino al collaudo definitivo. Tale manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che si verificassero nelle opere eseguite e quanto occorre per dare all'atto del collaudo le opere stesse in perfetto stato, completamente pulite e pronte per l'esercizio, restando esclusi soltanto i danni prodotti da forza maggiore considerati dal presente Contratto e sempre che l'Impresa ne faccia regolare denuncia nei termini prescritti dal Capitolato Generale;
25. l'obbligo di mantenere efficienti, dopo ultimati i lavori, le installazioni di cantiere per quegli eventuali lavori complementari che si rendessero necessari prima e dopo la messa in esercizio delle opere e questo sino a sei mesi oltre la data di collaudo;
26. è riservato all'Ente Appaltante il diritto di indicare gli impianti e mezzi d'opera che dovranno rimanere in cantiere in condizioni di funzionamento. Le eventuali prestazioni di tali impianti e mezzi d'opera saranno pagate all'Impresa secondo quanto stabilito all'art. 43 "Lavori in economia" del presente Contratto. Nessun compenso sarà riconosciuto all'Impresa per l'impiego di attrezzature e mezzi d'opera necessari per il ripristino e la sistemazione di opere che risultassero non eseguite a perfetta regola d'arte. La rimozione degli impianti e dei cantieri dovrà essere eseguita in modo tale da lasciare i terreni completamente sgombri e regolarmente sistemati.
27. le spese per l'esecuzione delle opere provvisorie, qualunque sia l'entità, che si rendessero necessarie per proteggere dall'acqua le murature e le altre opere da eseguire, provenienti da infiltrazioni e da cause esterne. L'Appaltatore è responsabile dei danni prodotti a terzi sia per cause delle dette opere provvisorie che per la deviazione dei corsi d'acqua;
28. le segnalazioni diurne e notturne mediante appositi cartelli e fanali nei tratti stradali interessati dai lavori ove abbia a svolgersi il traffico, ciò secondo le particolari norme di polizia stradale di cui al Codice della Strada in vigore;
29. la riparazione dei danni di qualsiasi genere che si verificano alle provviste, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisorie;
30. il risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori, fossero arrecati a proprietà pubbliche e private nonché a persone, restando liberi

ed indenni l'Amministrazione ed il suo personale;

31. l'Appaltatore è responsabile verso l'Amministrazione anche dei danni alle opere provocati da terzi;
32. l'esecuzione dei ponti di servizio e delle puntellature per la costruzione, riparazione e demolizione dei manufatti e per la sicurezza degli edifici circostanti e del lavoro. L'ottenimento, a richiesta dell'Amministrazione, di tutti i permessi di attraversamento trasversali e longitudinali lungo le strade, ferrovie, canali, linee elettriche, etc. necessari per la realizzazione dell'opera. Le spese relative a tali prestazioni saranno a completo carico dell'Appaltatore e non potranno essere in alcun modo ascritte all'Amministrazione Appaltante;
33. la fornitura e l'installazione a cura e spese dell'Impresa, nella sede dei lavori, e precisamente nelle località che saranno indicate dal Direttore dei Lavori stessi, di 2 cartelli di cantiere così come stabilito nel successivo articolo 61 del presente Contratto.
34. la sistemazione di tutte le aree, circostanti le opere eseguite e modificate dalle attività di cantiere, mediante il ripristino dello status quo al fine di ricostituire la continuità con il paesaggio circostante;
35. è fatto obbligo all'Impresa assuntrice di osservare nelle forniture e lavorazioni occorrenti per l'esecuzione dell'opera, la riserva del 30% prevista nell'art. 16 della legge 26.6.1965, n° 717 e nel Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1967 n° 478. La presente clausola si applica anche in caso di sub-appalto. In conseguenza di tale obbligo le imprese assuntrici devono comunicare alla stazione appaltante, ogni tre mesi, e ogni volta che gliene viene fatta richiesta, l'elenco dei contratti stipulati, in concessione con appalti, per forniture e lavorazioni "riservate" e non "riservate" ad imprese beneficiarie della quota di riserva, con la indicazione dell'importo del contratto, dell'Impresa contraente e, per quelle beneficiarie della riserva, del luogo ove hanno i relativi stabilimenti o impianti fissi. Qualora le imprese appaltatrici affidino le forniture e le lavorazioni a imprese non beneficiarie della quota riserva, perché non hanno reperito imprese beneficiarie specializzate o che dispongono di adeguate attrezzature, devono informarne la stazione appaltante per la preventiva autorizzazione. Detta autorizzazione deve essere chiesta anche in caso in cui le forniture e le lavorazioni siano ritenute dall'Impresa assuntrice, non affidabili ad alcuna delle imprese beneficiarie perché eccedenti la loro potenzialità o ritenute tecnicamente non frazionabili; o quando devono essere affidate a imprese non beneficiarie le forniture e le lavorazioni consistenti nel puro e semplice montaggio di apparecchiature e parti staccate prodotte in stabilimenti ubicati in territori diversi da quelli indicati nel già citato art. 16 della legge 26.6.1965, n° 717; e nel relativo regolamento 24 aprile 1967, n° 478.
36. l'obbligo di attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti oggetto dell'appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località e successivamente stipulato per la categoria. L'Appaltatore è obbligato altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle associazioni sindacali stipulanti o receda da esse.
37. l'Appaltatore è responsabile, in rapporto alla stazione Appaltante, della osservanza delle norme di cui al precedente comma da parte dei sub-appaltatori nei confronti dei rispettivi

dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del sub-appalto. In caso di violazione degli obblighi suddetti e sempre che l'infrazione sia stata accertata dall'Amministrazione o denunciata dal competente Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione avrà facoltà di operare, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo, se i lavori sono ultimati. Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate o della rata di saldo non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che ai dipendenti suddetti sia stato corrisposto quanto loro dovuto, ovvero che la vertenza è stata definita;

38. provvedere alla fornitura dell'acqua da bere per gli operai addetti ai lavori. L'Appaltatore è inoltre obbligato alla messa a disposizione dei Lavoratori dei presidi sanitari previsti dalla legislazione vigente con particolare riguardo alle necessità in caso di infortuni;
39. le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, e per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità nel caso di infortuni o danni ricadrà sull'Appaltatore, restandone sollevata tanto l'Amministrazione Appaltante quanto il personale da questa proposto alla Direzione e sorveglianza;
40. tutti i mezzi necessari per il trasporto del personale e materiali dell'Impresa;
41. gli oneri per tutti i controlli distruttivi e non sulle strutture principali, sui pezzi speciali che saranno ritenuti necessari dalla Direzione dei Lavori;
42. tutti gli oneri relativi ai controlli del tipo ad ultrasuoni, alle relative registrazioni e ai controlli di tipo radiografico che andranno effettuati sulle sole saldature indicate insindacabilmente dalla Direzione Lavori;
43. tutti gli oneri, nessuno escluso, inseriti nel presente Contratto, nel Capitolato e nei vari disciplinari tecnici;
44. tutti gli oneri di smaltimento dei rifiuti ritenuti tali dalla D. L.;
45. tutti gli oneri relativi alla formazione ed informazione del personale consortile sull'utilizzo dei macchinari e delle apparecchiature fornite (motori, inverter, PLC, ecc.);
46. tutti gli oneri relativi alla redazione del documento di valutazione dei rischi (ex D.L^{vo}. n° 81/08 e succ. mod.), all'integrazione del Piano di sicurezza alle effettive modalità esecutive e al Piano operativo di sicurezza nonché l'effettuazione delle visite mediche ai sensi del citato D.L^{vo}. n° 81/08 e la convenzione del medico competente per l'intera durata dei lavori;
47. l'elaborazione e la consegna alla Direzione Lavori, ove sia necessario a firma di un professionista abilitato, di tutta la documentazione occorrente per la denuncia alla ISPESL ed agli altri Enti eventualmente interessati, degli Impianti elettrici secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
48. fornitura definitiva di n° 1 fotocamera digitale con ottica grandangolare tipo reflex dotata di sensore CCD da 20 megapixel obiettivo zoom 30X display LCD 3" flash incorporato interfaccia USB per trasferimento immagini su PC completa di scheda di memoria 128 gb, ripresa filmati e sistema di alimentazione con batterie del tipo stilo ricaricabili, completa di custodia.
49. fornitura definitiva di n° 1 Personal Computer con caratteristiche pari o superiori alle

seguenti; processore tipo Intel Xenon E5 1650 3.2/3.5 GHz 6 Core Cache 12 MB, 32 GB DDR3 RAM 1600 MHz 8*4 GB Hard disk n°1 TB 7200 RPM satta 3 masterizzatore DVD Double Layer compatibile con scrittura supporti DVD+/-R/RW DVD+R DL e CD- R/RW, scheda video NVIDEA QUADRO K4000 3GB PC express 16, monitor LED IPS 27" contrasto 1000:1 risoluzione 2560X1440 risoluzione nativa luminosità 300 cd/mq, completo di tastiera e mouse wireless, sistema operativo windows 10 x64.

50. fornitura definitiva di n° 1 licenza d'uso programma contabilità lavori Primus 100 o successivo
51. fornitura definitiva di n° 1 licenza d'uso programma manutenzione lavori Mantus o successivo

Nell'esecuzione delle opere verranno osservate tutte le norme di cui alle vigenti leggi, decreti, regolamenti, circolari e ordinanze emesse per le rispettive competenze dello Stato, della Regione, della Provincia, del Comune, e degli enti dipendenti dallo Stato, e che comunque possono interessare direttamente o indirettamente l'oggetto del seguente appalto.

L'Appaltatore dichiara espressamente che di tutti gli oneri ed obblighi sopra specificati si è tenuto conto nello stabilire la propria offerta, ivi incluso il compenso a corpo per oneri di capitolato, i quali compensi a corpo rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata dell'appalto. Non spetteranno quindi altri compensi all'Appaltatore qualora l'importo dell'appalto subisca aumenti o diminuzioni nei limiti stabiliti dal Capitolato Generale, e nella eventualità che l'Amministrazione Appaltante ordinasse modifiche le quali rendessero indispensabile una proroga del termine contrattuale.

Art. 52

OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ VERSO TERZI

Nella esecuzione delle installazioni e nel corso dei lavori l'Impresa dovrà predisporre le opere atte a proteggere e mantenere la regolare continuità delle strade di qualunque categoria, nei cantieri, dei passaggi pubblici e privati, delle linee elettriche, telegrafiche, telefoniche, dei corsi d'acqua, degli acquedotti, delle proprietà pubbliche e private ed il loro regolare esercizio e godimento, rimanendone a suo carico gli oneri relativi come pure quelli derivanti dalle eventuali limitazioni ed interruzioni di esercizio o godimento ancorché autorizzate.

L'Impresa si obbliga a provvedere di propria iniziativa affinché nella esecuzione dei lavori, in speciale modo negli scavi ed ancor più particolarmente per i depositi e l'uso degli esplosivi, sia garantita l'incolumità delle persone e non derivino danni alle cose. L'Impresa accetta che l'Amministrazione possa ordinare per lo stesso argomento anche maggiori disposizioni precauzionali e protettive, pur restando in ogni caso l'Impresa unica e piena responsabile di ogni eventuale danno alle persone ed alle cose sollevando l'Amministrazione ed il personale di questa da qualsiasi responsabilità.

L'Impresa si obbliga ad ottemperare alle prescrizioni delle Amministrazioni proprietarie, concessionarie, esercenti e tutelatrici delle opere e dei beni suddetti, e si riconosce unica e diretta responsabile di ogni eventuale danno e inconveniente che, per fatto proprio e dei suoi dipendenti, possa derivare alle persone, alle cose ed ai beni stessi, alla regolarità ed alla sicurezza dell'esercizio, del godimento e del traffico relativo ed alla libertà del deflusso delle acque.



**CAPO XII -
MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO**



Art. 53

**CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI
SULLA MANODOPERA**

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. L'Appaltatore e i subappaltatori per suo tramite devono altresì trasmettere, a scadenza quadrimestrale e in ogni caso prima dell'emissione di ogni stato di avanzamento, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, accompagnati da specifica e ordinata distinta dimostrativa; in caso contrario l'Amministrazione provvederà alla detrazione di cui al comma 3 del presente articolo.

3. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 30 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

4. Ai sensi dell'articolo 13 del capitolato generale d'appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

Art. 54

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI



Fatto salvo quanto previsto ai commi 1,2 e 4 dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante può risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

1. a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del D.lgs. 50/2016;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del D.lgs. 50/2016 sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D.lgs 50/2016 sia per quanto riguarda i settori ordinari sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1 del suddetto D.lgs.;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.

2. Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

- a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all' di cui All'Art. 80 del D.lgs 50/2016

3. Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

4. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

5. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

6. Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

7. Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al presente codice. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

8. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale dei lavori, riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la stazione appaltante debba, avvalersi della facoltà come previsto dall'articolo 110, comma 1. 1.

La stazione appaltante in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori

9. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 93, del D. lgs 50/2016 pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni

CAPO XIII - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE



Art. 55 COLLAUDO TECNICO PROVVISORIO

Durante l'esecuzione delle opere appaltate l'Amministrazione potrà disporre un collaudo tecnico provvisorio delle stesse allo scopo di accertare che le opere siano state eseguite a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche e di contratto, e se sia possibile, in attesa di completamenti o rifiniture ed in pendenza di ulteriori accertamenti, porle in esercizio provvisorio.

Si procederà ad un processo verbale, da compilarsi in contraddittorio con l'impresa con le modalità prescritte dal regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010. Esso non libererà l'impresa dall'obbligo della manutenzione di tutte le opere fino al collaudo definitivo. Tutti gli oneri connessi al collaudo provvisorio sono a carico dell'impresa, ad eccezione delle eventuali competenze spettanti alla commissione di collaudo.

Le spese per le verifiche di funzionamento saranno sostenute dalla impresa.

Art. 56 ULTIMAZIONE DEI LAVORI E MANUTENZIONE

Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori.

Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 20 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.

Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente Contratto, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

3. L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione del collaudo finale da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal Contratto.

Art. 57

CONTO FINALE - COLLAUDO DEFINITIVO - GARANZIA DELLE OPERE



Come già indicato all'Art. 24 del presente Contratto, il conto finale dei lavori è redatto entro **90 giorni** dall'ultima delle seguenti date:

- data di ultimazione lavori, accertata con apposito verbale;
- il termine perentorio, eventualmente assegnato nel certificato di ultimazione per il completamento di lavorazioni di piccola entità;
- data di consegna della documentazione di cui all'Art. 23, comma 5 del presente contratto.

Salva la facoltà dell'Ente finanziatore di nominare una Commissione di collaudo in corso d'opera e di far eseguire dei collaudi parziali, che potranno essere disposti in qualunque momento dell'appalto, il collaudo generale e complessivo delle opere dovrà essere concluso, ai sensi dal comma 3 dell'art. 102 del D.lgs 50/2016, entro **SEI MESI** dalla data di redazione del conto finale, con l'emissione del certificato di collaudo e la trasmissione dei relativi atti all'Amministrazione Appaltante.

All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Ai sensi del comma 2 del medesimo Articolo il certificato di collaudo potrà essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione, emesso entro 3 mesi dalla data di redazione del conto finale.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Ove, in dipendenza di qualsiasi causa non imputabile all'Impresa, l'approvazione degli atti di collaudo non dovesse avvenire entro due mesi dalla scadenza dei termini precedenti, l'Appaltatore, ferme restando le eventuali responsabilità a suo carico accertate in sede di collaudo, avrà diritto alla restituzione della somme trattenute a titolo di garanzia. Alla stessa data verranno altresì estinte le eventuali garanzie fidejussorie.

Tutti gli oneri connessi alle operazioni di collaudo in corso d'opera e finale sono a totale carico dell'Impresa, ad eccezione delle sole competenze spettanti alla commissione di collaudo.


L'Impresa dovrà inoltre assumere garanzia di **ventiquattro mesi** a decorrere dalla data del verbale di consegna definitiva delle opere all'Amministrazione, relativamente alle forniture. Qualora per il detto periodo di garanzia avessero a manifestarsi difetti o malfunzionamenti alle apparecchiature, l'Impresa dovrà provvedere a propria cura e spese alle riparazioni e/o sostituzioni occorrenti nel termine perentorio che sarà prescritto dall'Amministrazione appaltante o da chi per essa.

A sostegno della garanzia di cui sopra, prima dello svincolo delle cauzioni già prestate, l'Impresa dovrà costituire **altra cauzione di importo pari a quanto previsto all'Art. 103 del D.lgs 50/2016**, che sarà svincolata solo allo scadere del periodo di garanzia.

Per tale cauzione, l'incameramento della garanzia avverrà con atto unilaterale dell'Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.



1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Contratto.



**CAPO XIII -
ULTERIORI DISPOSIZIONI**



Art. 59 CUSTODIA DEL CANTIERE

E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante. In particolare, l'Impresa è tenuta ad affidare la custodia del/i cantiere/i a persona/e provvista/e della qualifica di guardia particolare giurata. Qualora il Direttore dei Lavori riscontrasse l'inadempienza dell'Impresa a tale obbligo, notificherà apposito ordine di servizio con l'ingiunzione ad adempiere entro un breve termine perentorio, dando contestuale notizia di ciò alla competente autorità di Pubblica Sicurezza.

Art. 60 CARTELLO DI CANTIERE

L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 2 esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 150 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

L'Impresa esecutrice commissionerà i predetti cartelli entro cinque giorni dalla data della consegna dei lavori, scegliendo la Ditta fornitrice ed accordandosi con la stessa per il prezzo e l'installazione mediante tubolari di ferro del diametro di mm 60 idoneamente fondati ed ancorati nel terreno, curando nella collocazione delle stesse la migliore visibilità.

Alla Stazione Appaltante competerà, invece, la scelta della loro ubicazione nel cantiere nella località che indicherà il Direttore dei Lavori,

Il rischio del trasporto grava sulla Ditta fornitrice, alla quale competono le iniziative di azione e le azioni nei riguardi del vettore.

L'Impresa, nel caso che i cartelli giunti a destinazione dovessero risultare in non perfette condizioni, è tenuta a dare apposita comunicazione alla Stazione Appaltante.

L'Impresa si impegna a mantenere in ottimo stato i cartelli installati ed all'occorrenza ad eseguire i ritocchi che si dovessero rendere necessari.

Art. 61 SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (stipula dell'atto, imposte, tasse, ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, secondo quanto previsto dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n° 97/E del 27/3/2002.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto e pertanto l'imposta di registro è dovuta in misura fissa.

4. Il presente atto fruisce delle agevolazioni di cui all'art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 (imposta sostitutiva che tiene luogo dell'imposta di registro e di bollo) nonché delle agevolazioni di cui al D.P.R. 6.3.1978 n. 218 (onorari notarili ridotti alla metà).



Art. 62

CONCLUSIONI

1. A seguito degli impegni assunti dall'impresa aggiudicataria appaltatrice, il _____ affida, in nome e per conto del Consorzio, che rappresenta, all'aggiudicatario l'esecuzione dell'appalto di cui trattasi e accetta, quale fideiussore la _____ e si obbliga per il Consorzio a far pagare il corrispettivo dell'appalto nei modi e nei termini stabiliti nel capitolato speciale e nel presente contratto.
2. Con la firma del presente contratto il Consorzio conferisce all'Impresa aggiudicataria in persona del suo titolare, il mandato a compiere tutte le operazioni ed a svolgere tutte le attività previste nel progetto, secondo le condizioni tutte richiamate nel capitolato speciale di appalto e nei documenti ed elaborati tutti richiamati nel presente contratto.
3. Le parti dichiarano il presente atto conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto

IMPRESA

IL CONSORZIO
IL DIRETTORE GENERALE

www.Albopretorioinforma.it